



Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino

CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE PACE DEL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Fra gli Enti locali aderenti al Coordinamento Comuni per la pace della provincia di Torino si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITA'

Gli Enti locali aderenti al Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 267 del 2000, convengono di istituire tra gli Enti aderenti al Coordinamento un Ufficio Intercomunale Pace, in prosieguo U.I.P.

L'U.I.P. avrà le seguenti finalità:

- 1- supporto informativo ed organizzativo per gli Enti aderenti al Coordinamento, raccolta delle buone prassi degli enti locali nel campo della pace e della cooperazione decentrata;
- 2- tenuta dei contatti con i mass-media;
- 3- ricerca di risorse, in particolare finanziarie, pubbliche e private per la realizzazione dei progetti del Coordinamento;
- 4- organizzazione di attività relative agli ambiti di intervento del Coordinamento;
- 5- cura e diffusione, delle iniziative di pace promosse dagli Enti aderenti al Coordinamento, anche in rete tra loro;
- 6- ogni altra funzione che il Coordinamento riterrà utile assegnare all'Ufficio stesso.
- 7- coordinamento delle raccolte fondi e degli interventi promossi dalle singole amministrazioni in occasioni di eventi calamitosi;
- 8- cura dei rapporti con le istituzioni e gli organismi regionali, nazionali, internazionali.

Nello svolgimento delle sue attività l'U.I.P., nel rispetto degli indirizzi degli Enti aderenti, delle Direttive e dei Piani regionali, deve perseguire gli obiettivi ed esercitare le funzioni previste dal documento costitutivo e dallo Statuto del Coordinamento.

ART. 2 - SEDE E CAPO CONVENZIONE

L'U.I.P. ha sede presso uno degli Enti aderenti, in un locale idoneo alle funzioni da esso svolte.

L'Assemblea del Coordinamento elegge l'Ente capofila a maggioranza della metà più uno degli Enti aderenti.

L'Ente capofila può recedere dalla propria funzione, dandone comunicazione, per lettera firmata dal legale rappresentante dell'Ente, all'Ufficio di Presidenza, con un preavviso di almeno sei mesi. Nel più breve tempo possibile e fatte salve le esigenze di continuità amministrativa e di gestione finanziaria, l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo Ente capofila, con le modalità di cui ai commi precedenti tra gli Enti che hanno dato la loro disponibilità.

L'Assemblea del Coordinamento, su proposta motivata di almeno tre Enti aderenti, può revocare l'incarico al Capofila, con delibera presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

ART. 3 - DURATA

Le parti concordano che la durata della presente Convenzione decorre dal 1 gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2025.

ART. 4 - RECESSO

L'Ente recedente deve esprimere la volontà di recesso con preavviso, comunicato, almeno 120 giorni prima della data di decorrenza all'Ufficio di Presidenza del CoCoPa, specificando gli estremi dell'atto deliberativo emanato dal medesimo organo che ha approvato l'adesione. Fa fede la data di ricevimento della stessa comunicazione. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni già assunti.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

E' consentita l'adesione di altri Enti alla presente convenzione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Coordinamento.

ART. 6 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ONERI FINANZIARI

Ciascun Comune, fatta eccezione per quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti, partecipa alla gestione finanziaria del Coordinamento e si accolla un onere finanziario, ripartito sulla base della popolazione residente, con approssimazione al migliaio più vicino, trasferendo all'Ente Capofila una quota annuale pari a € 0,06 pro-abitante. Il numero di abitanti viene desunto dalla popolazione al 31.12 del secondo anno precedente rispetto all'anno di riferimento.

La Provincia di Torino partecipa, alla gestione finanziaria del Coordinamento, versando annualmente all'Ente Capofila la quota forfettaria di € 12.000.

Il Comune di Torino partecipa alla gestione finanziaria del Coordinamento versando annualmente all'Ente Capofila la quota forfettaria di € 51.915,78 suddivisa in € 19.187,02 cash e in € 32.728,76. La parte di quota forfettaria potrà essere valorizzata attraverso l'erogazione dei seguenti servizi:

un dipendente categoria C 5 part time (18 ore), ufficio per 3 persone, arredi, 2 computer e assistenza tecnica, luce, acqua, riscaldamento, ascensore, custodia e portineria, pulizia, manutenzione stabile, sala riunioni, telefono e fax internazionale, ospitalità, attività redazionale e gestione sito internet, un posto macchina, 2 permessi ZTL, servizi di riproduzione documenti e cancelleria, uso dei mezzi municipali con o senza autista x 10 gg l'anno per trasferimenti e trasferte. Per garantire la funzionalità dell'ufficio, gli oneri finanziari potranno essere aggiornati annualmente dall'Assemblea entro il 30 novembre, con valenza dall'anno successivo.

Su proposta dell'Ente interessato, l'impegno a fornire la sede, le utenze e il personale può essere variato da apposita deliberazione dell'Assemblea, a maggioranza della metà più uno degli Enti aderenti.

Il trasferimento degli oneri finanziari di pertinenza degli Enti aderenti, in base alla quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla esecutività del bilancio degli Enti stessi.

ART. 7 - ASPETTI CONTABILI

Annualmente, entro il mese di dicembre, l'Assemblea del Coordinamento approva il bilancio preventivo per l'anno successivo e definisce un Piano programma per il triennio successivo.

Il Piano programma dovrà comprendere tra le entrate le quote di partecipazione attribuite ai singoli Comuni aderenti e le entrate diverse costituite da contributi di enti, donazioni, ecc..

Il Comune Capofila recepirà nei propri atti di programmazione e di gestione le risultanze del Piano programma.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Direttivo del Coordinamento approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, per comunicarlo alla prima riunione successiva dell'Assemblea.

Nel caso che nel rendiconto di gestione riferito all'attività dell'U.I.P. risulti un avanzo, esso potrà essere applicato nell'esercizio finanziario successivo.

Nel caso che, nello stesso rendiconto, risulti un disavanzo di gestione, esso dovrà essere ripianato obbligatoriamente nell'esercizio finanziario successivo, a carico delle quote dei singoli Enti aderenti.

ART. 8 - UFFICIO INTERCOMUNALE PACE - U.I.P.

L'U.I.P. costituisce il supporto operativo all'attività del Coordinamento ed è alla dipendenza funzionale del Presidente e del Comitato Direttivo del Coordinamento stesso.

L'ufficio dovrà disporre di un locale adeguatamente attrezzato e sufficientemente ampio per svolgere le funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione.

L'operatore, o gli operatori, dell'U.I.P., potrà essere costituito da personale comandato oppure reperito attraverso incarichi esterni o convenzioni con agenzia del settore.

Le risorse finanziarie destinate all'U.I.P. dovranno essere sufficienti a coprire le spese di personale, di affitto locali, di pagamento delle utenze, di acquisto di risorse strumentali, di realizzazione di iniziative e progetti propri dell'attività dell'U.I.P. stesso.

ART. 9 - TRASMISSIONE ATTI AI COMUNI ADERENTI

Semestralmente il Comitato Direttivo relaziona all'Assemblea sulle attività svolte e fornisce copia delle delibere approvate.

ART. 10 - GARANZIE

La gestione associata, indipendentemente dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti locali aderenti.

ART. 11 - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

L'U.I.P. ispira la propria attività ai principi contenuti negli artt. 8 e 9 del D.lgs n. 267 del 2000 e nella Legge n. 15 del 2005, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

ART. 12 - CESSAZIONE DELL'U.I.P.

Nel caso di recesso, con le modalità previste negli artt. 3 e 4 della presente convenzione, che porti ad un numero inferiore a dieci il totale degli Enti aderenti, l'U.I.P. si considera estinto.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata redatta in n. 5 originali è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di atto non autenticato, non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II, tariffa allegato al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.